

Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - associazioni sindacali - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23714 del 04/09/2024 (Rv. 672492-01)

Immunità - sindacati (postcorporativi) - libertà sindacale - repressione della condotta antisindacale - impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - Dirigenti regionali - Trattamento economico - Retribuzione di posizione - Graduazione delle funzioni - Determinazione da parte datoriale, previa concertazione sindacale - Violazione dell'art. 45 d. lgs. n. 165 del 2001 e antisindacalità della condotta - Insussistenza - Ragioni.

La contrattazione collettiva regionale per i dirigenti (nella specie, del Friuli Venezia Giulia) - che, conformemente a quella nazionale, rimette alla concertazione sindacale l'individuazione dei criteri generali relativi ai parametri per la graduazione delle funzioni ai fini della retribuzione di posizione - non viola l'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, poiché tale graduazione rientra tra i profili dei trattamenti economici che riconoscono poteri datoriali unilaterali seppur mediati, oltre che dall'intervento della contrattazione collettiva per lo più integrativa, anche dalla procedura di concertazione che, nell'ambito della medesima graduazione, ha competenza in materia di fissazione delle fasce di pesatura e degli importi retributivi attribuiti, senza che le OO.SS. possano dolersi se in quella sede si addivene anche ad indicazioni più specifiche e di dettaglio.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23714 del 04/09/2024 (Rv. 672492-01)